

Ultimo aggiornamento: 08/02/2022

Informazione dedicata ai soli dirigenti scolastici/responsabili/referenti Covid.

Info su [Come e Dove eseguire il tampone](#)

Aggiornamenti relativi al DL 4 febbraio 2022 n. 5 e alla Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P

ATTENZIONE: CICLO TRANSITORIO

I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio). In particolare:

- Verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l'effettuazione di tampone per il rientro);
- Per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
- Il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).

Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.

Di seguito FAQ Ministero dell'Istruzione <https://www.istruzione.it/lotornoascuola/domandeerisposte.html>

ATTENZIONE:

- In tutti gli ordini e grado di scuola (compresi nido e scuola dell'infanzia), **al fine del calcolo dei casi confermati positivi al covid19, NON è da considerarsi il personale educativo o scolastico**
- Per il personale scolastico è sempre prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e **NON deve essere segnalato tra i contatti**
- Le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Il tampone rapido **in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena**, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza

- I tamponi rapidi **in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati** da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc)
- Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione
- Per tutti i soggetti il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto)

Le procedure da mettere in atto sono diversificate a seconda dell'ordine e grado:

NIDO E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (0-6 ANNI)

In presenza del **primo alunno** risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle **48 ore** precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

- Effettua un'unica segnalazione tramite il [PORTALE SCUOLE](#) inserendo tra i contatti tutti gli alunni/bambini del gruppo classe presenti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o del tampone positivo
- Scarica le disposizioni standardizzate dalla sezione "segnalazioni" del portale scuole e le diffonde ai contatti individuati e comunque anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire
- L'attività didattica prosegue in presenza

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza **del 5° o più casi tra gli alunni** emersi entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25

febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione):

- Richiama la segnalazione effettuata (vedi manuale scaricabile dal portale scuole) indicando **la data di contatto** del gruppo classe con il quinto caso positivo (ultimo giorno di frequenza del quinto caso) e il **codice fiscale** del quinto caso positivo
- Al momento della rilevazione del quinto caso positivo, se vi fossero nuovi contatti stretti dei casi successivi non segnalati con la prima segnalazione, li raggruppa ed effettua una nuova segnalazione
- Sospende l'attività didattica in presenza e avvia la DAD per la durata di 5 giorni

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

SCUOLE PRIMARIE

In presenza del **primo alunno** risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle **48 ore** precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

- Effettua un'unica segnalazione tramite il [PORTALE SCUOLE](#) inserendo tra i contatti tutti gli alunni/bambini del gruppo classe presenti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o del tampone positivo
- Scarica le disposizioni standardizzate dalla sezione "segnalazioni" del portale scuole e le diffonde ai contatti individuati e comunque anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire
- L'attività didattica prosegue in presenza

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del **5° o più casi tra gli alunni** emersi entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione):

- Richiama la segnalazione effettuata (vedi manuale scaricabile dal portale scuole) indicando la **data di contatto** del gruppo classe con il quinto caso positivo (ultimo giorno di frequenza del quinto caso) e il **codice fiscale** del quinto caso positivo
- Al momento della rilevazione del quinto caso positivo, se vi fossero nuovi contatti stretti dei casi successivi non segnalati con la prima segnalazione, li raggruppa ed effettua una nuova segnalazione
- Attiva la didattica integrata a distanza attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

SCUOLE SECONDARIE

In presenza del **primo alunno** risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

- Effettua un'unica segnalazione tramite il [PORTALE SCUOLE](#) inserendo tra i contatti tutti gli alunni/bambini del gruppo classe presenti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o del tampone positivo
- Scarica le disposizioni standardizzate dalla sezione "segnalazioni" del portale scuole e le diffonde ai contatti individuati e comunque anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire
- L'attività didattica prosegue in presenza

In presenza di **due o più casi** positivi emersi entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso (es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 15 febbraio. Se il 2° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione):

- Richiama la segnalazione effettuata (vedi manuale scaricabile dal portale scuole) indicando la **data di contatto** del gruppo classe con il secondo caso positivo (ultimo giorno di frequenza del secondo caso) e il **codice fiscale** del secondo caso positivo
- Al momento della rilevazione del secondo caso positivo, se vi fossero nuovi contatti stretti dei casi successivi non segnalati con la prima segnalazione, li raggruppa ed effettua una nuova segnalazione
- Attiva la didattica integrata a distanza attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo
-

NB: A seguito dell'insorgenza del terzo caso positivo non è necessario richiamare nuovamente la segnalazione effettuata

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti.

AUTOSORVEGLIANZA/QUARANTENA

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di autosorveglianza/quarantena ai contatti stretti individuati secondo le casistiche sotto riportate:

- **Autosorveglianza** per l'alunno che dia dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da almeno quattordici giorni e non più di 120 giorni, di essere guarito da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure di avere effettuato la dose di richiamo, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- **Autosorveglianza** per l'alunno che possieda un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato a COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- **Per gli altri alunni si applica la misura di quarantena** domiciliare per la durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare NON

autosomministrato e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b) numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo del DL 4 febbraio 2022 n. 5 (autosorveglianza), può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19

NB: Qualora non fosse possibile eseguire un tampone si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico per la ricerca di SARS-CoV- 2.

RIENTRO IN COMUNITA' SCOLASTICA:

1 -Soggetti lavoratori positivi (compreso il personale scolastico):

I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante

2 -Alunni:

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora positivi)

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; oppure il solo provvedimento di inizio quarantena raggiunti i 14 giorni dall'inizio della quarantena (senza l'effettuazione del tampone)

3 -Docenti contatti

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena